

COMUNE DI VENEZIADIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DELL'ISOLA DEL LIDO

in Variante Parziale al Piano degli Interventi – VPRG per l'Isola del Lido, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 33/2002.

ALLEGATO B2 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE:

	TITOLO I		
	DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Oggetto, contenuto e validità del Piano Particolareggiato	pag.	3
Art. 2	Elaborati del Piano Particolareggiato	pag.	3
Art. 3	Valore prescrittivo degli elaborati	pag.	4
Art. 4	Conformità degli interventi	pag.	5
	TITOLO II		
	AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE E DEMANIALI		
Art. 5	Attività e opere soggette a concessione o autorizzazione demaniale	pag.	5
Art. 6	Modalità per l'ottenimento della concessione	pag.	6
Art. 7	Opere soggette all'acquisizione di atti abilitativi ai sensi di legge	pag.	6
	TITOLO III		
	MODALITÀ DI ATTUAZIONE		
Art. 8	Attuazione del Piano	pag.	7
Art. 9	Tempi di attuazione	pag.	7
Art. 10	Dimensionamento dei servizi di spiaggia	pag.	8
Art. 11	Barriere architettoniche	pag.	8
Art. 12	Prescrizioni ambientali	pag.	9
	TITOLO IV		
	DEFINIZIONE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO		0
Art. 13	Organizzazione dell'arenile	pag.	9
Art. 14	Aree Ambientali	pag.	10
Art. 15	Fasce funzionali	pag.	10
Art. 16	Zone libere - spiaggia libera	pag.	11
Art. 17	Zone di tutela ambientale	pag.	12
Art. 18	Accessi all'arenile	pag.	13
	TITOLO V		
	TIPOLOGIE D'USO INSEDIABILI		
Art. 19	Tipologie d'uso	pag.	14

pag.

pag.

pag.

14

14

15

Tipologie d'uso

Art. 20

Art. 21

Edifici ed infrastrutture esistenti

Ampliamenti e traslazioni di concessioni esistenti

TITOLO VI

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 22	Materiali	pag.	16
Art. 23	Capanne e i capannini a noleggio	pag.	16
Art. 24	Edifici di servizio	pag.	17
Art. 25	Ombrelloni	pag.	18
Art. 26	Elementi di arredo	pag.	18
Art. 27	Percorsi e pavimentazioni	pag.	18
Art. 28	Segnaletica	pag.	19
Art. 29	Illuminazione	pag.	20
Art. 30	Zona giochi e svago	pag.	20
Art. 31	Attività sportive	pag.	20
Art. 32	Postazioni di sorveglianza	pag.	20
Art. 33	Norme di impianto e gestione del verde	pag.	21
Art. 34	Interventi di pulizia degli arenili	pag.	21
Art. 35	Parcheggi	pag.	22

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36	Norme transitorie	pag.	22
Art. 37	Aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di P	rotezione Sp	eciale)
		pag.	23
Art. 38	Immobili di pertinenza del demanio militare	pag.	24
Art. 39	Aree interessate da progetti approvati in Variante al PRG con pro	ocedura	
	commissariale	pag.	25
Art. 40	Dune degli Alberoni	pag.	25
Art. 41	Linea di costa	pag.	25
Art. 42	Accesso all'arenile dei cani e altri animali d'affezione	pag.	25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto, contenuto e validità del Piano Particolareggiato.

- 1.1 Il presente strumento urbanistico costituisce il Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido, redatto ai sensi della Legge Regionale 33 "TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI TURISMO" del 4 novembre 2002, in attuazione dell'Allegato S/1, della medesima Legge.
- 1.2 Il Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido disciplina gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale e le modalità d'uso degli spazi dell'arenile dell'Isola del Lido, in attuazione di quanto previsto per la medesima area dalla vigente Variante al PRG per l'Isola del Lido.
- 1.3 Le presenti norme di attuazione prevalgono su ogni altra incompatibile e comunque diversa disposizione del Piano Regolatore o di regolamenti comunali vigenti, volti a disciplinare, in via generale o speciale, la medesima materia.
- 1.4 Il Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido ha validità ed efficacia per dieci anni, nei limiti sopra richiamati e nel quadro del sistema legislativo e normativo vigente.

Art. 2 Elaborati Piano Particolareggiato

2.1 Il Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido si compone dei seguenti elaborati: Elaborati di analisi:

ALLEGATO - A0

L.R. 33/2004, Verifiche di rispondenza dello stato di fatto alle prescrizioni dell'Allegato S/1

ALLEGATO - A1

Schede Concessioni Demaniali – Demanio Marittimo 2004 – Dati

ALLEGATO - A2

Stabilimenti balneari

ALLEGATO - A3

Documentazione fotografica

ALLEGATO - A4

Relazione storica

TAVOLE DI ANALISI

TAV. A1 Inquadramento territoriale Scala 1:50.000

TAV. A2/1-7 Planimetria Catastale Scala 1:2.000

TAV. A3 Vincoli Ambientali: PALAV, Aree SIC e Vincolo Idrogeologico Venezia Est

Scala 1:10.000

Scala 1:5.000

TAV. A4/1-2 Definizione perimetro di piano

TAV. A5/1 Zone di particolare interesse connesse alla fruibilità: Aree di pregio

			Scala 1:10.000
TAV. A5/2	Zone	di particolare interesse connesse alla fruibilità: Viabilità	Scala 1:10.000
TAV. A5/3	Zone	Zone di particolare interesse connesse alla fruibilità: Verde Sca	
TAV. A6/1-2	Valenze degli habitat Scal		
TAV. A7/1-2 Stato di conservazione della struttura e funzioni degli habitat Scala 1:10.00			Scala 1:10.000
TAV. A8/1-2	Fragili	ità degli habitat	Scala 1:10.000
TAV. A9/1-2	Possib	oilità di ripristino degli habitat	Scala 1:10.000
TAV. A10/1a-	·1b	Conflitto tra valori ambientali e concessioni demaniali –	
		Carta del disturbo delle aree di nidificazione	Scala 1:10.000
TAV. A10/2a-	·2b	Conflitto tra valori ambientali e concessioni demaniali –	
		Carta del disturbo degli habitat presenti	Scala 1:10.000
TAV. A11/1-2		Ecosistemi: potenzialità e processi	Scala 1:10.000
TAV. A12/1		Reti tecnologiche – Rete elettrica, telefonica e del gas	Scala 1:5.000
TAV. A12/2		Reti tecnologiche – Acquedotto e fognature	Scala 1:5.000
TAV. A13/1-11		Organizzazione dell'arenile stato di fatto	Scala 1:1.000

Elaborati di progetto:

ALLEGATO - B1

Relazione di progetto

ALLEGATO - B2

Norme Tecniche di Attuazione

TAVOLE DI PROGETTO

TAV. B1	Aree Ambientali	Scala 1:10.000
TAV. B2/1-11	Progetto dell'organizzazione dell'arenile	Scala 1:1.000

Art. 3 Valore prescrittivo degli elaborati

- 3.1 Hanno valore prescrittivo le presenti Norme di Attuazione ed i seguenti elaborati grafici di progetto: Tav. B1 "Aree Ambientali" e Tav. B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile".
- 3.2 La Tav. B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile" è vincolante ai fini dell'individuazione delle concessioni demaniali esistenti, delle nuove aree concessionabili, di ampliamenti e/o di traslazioni; l'esatto dimensionamento delle stesse, sarà determinato in sede di rilascio e modifica delle concessioni.
- 3.3 Quanto prescritto dalle presenti Norme di Attuazione prevale, in caso di contrasto, rispetto alle indicazioni contenute negli elaborati grafici di progetto.
- 3.4 I dati dimensionali dello stato di fatto e di progetto contenuti negli elaborati grafici hanno valore indicativo e non costituiscono parametro normativo.

3.5 Le previsioni del presente Piano Particolareggiato relative agli spazi 3, 5 e 6, che comprendono porzioni di arenile attualmente rubricate quali zone militari, ai sensi del D.P.C.M. n. 94 del 21 dicembre 1995, individuate con apposito perimetro, assumeranno valore solo in caso di cessazione delle funzioni dello Stato ed eventuale affidamento in gestione all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di finalità turistico-balneari. Nel permanere delle concessioni in essere sono consentiti tutti gli interventi edilizi congruenti alle attuali funzioni.

Art. 4 Conformità degli interventi

- 4.1 Tutti gli interventi di trasformazione dei fabbricati esistenti, nonché gli interventi di trasformazione delle aree nel loro complesso, devono essere conformi alle prescrizioni degli elaborati grafici di progetto, di cui al comma 1 del precedente art. 3 ed alle presenti norme di attuazione fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
- 4.2 Gli schemi per le opere di urbanizzazione primaria degli elaborati grafici di progetto individuano la localizzazione e i tracciati di massima dei medesimi impianti; la scelta definitiva in ordine a tali elementi, e ai relativi dimensionamenti, andrà effettuata in sede di progettazione esecutiva di tali impianti.
- 4.3 Negli elaborati grafici di progetto Tav. B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile", la rappresentazione grafica dei simboli degli specifici usi e/o servizi alla spiaggia si riferisce alla disciplina degli usi consentiti, con riferimento alle fasce funzionali di cui all'art. 15 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, e non agli specifici manufatti edilizi attualmente esistenti. È possibile quindi modificare l'uso dei singoli manufatti all'interno degli usi consentiti. Nella fascia funzionale "c) Servizi di spiaggia" sono insediabili infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente collegate all'attività dello stabilimento balneare.
- 4.4 Tutti gli interventi dovranno, in ogni caso, rispettare le norme di sicurezza e le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi scoperti.
- 4.5 Per quanto non esplicitamente previsto e definito negli elaborati grafici di progetto di cui al comma 1 del precedente art. 3, valgono le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione e le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione della "VPRG per l'Isola del Lido" vigente.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE E DEMANIALI

Art. 5 Attività e opere soggette a concessione o autorizzazione demaniale

5.1 Sono soggetti al rilascio di concessione o autorizzazione demaniale tutti gli insediamenti e le occupazioni a qualsiasi titolo sull'arenile, nonché le attività da svolgersi su di esso, anche se a carattere temporaneo o provvisorio.

La realizzazione di superfici a verde, la messa a dimora di piante e arbusti in generale, nonché l'abbattimento di piante esistenti, sono soggetti alla preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del Verde e dalle strutture di verifica e controllo dell'Amministrazione Comunale, dalla stessa delegate, per le aree SIC/ZPS di S. Nicolò e Alberoni.

Art. 6 Modalità per l'ottenimento della concessione

- 6.1 Nel rilascio di nuove concessioni, dovrà essere inserito l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni del presente strumento urbanistico.
- 6.2 Ogni nuova concessione, così come la traslazione, l'ampliamento e/o la riduzione delle concessioni in essere, deve essere oggetto di una specifica domanda i cui contenuti sono specificati nella legge regionale 33/2002.
- 6.3 L'iter per l'ottenimento della concessione demaniale è disciplinato dal Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo. Il Regolamento dovrà disciplinare gli obblighi dei concessionari e le sanzioni relative.
- 6.4 Il Regolamento dovrà fornire precise disposizioni riguardanti la qualità del servizio agli utenti in modo da garantire l'elevato livello dell'offerta che tradizionalmente ha caratterizzato il Lido di Venezia. In ogni caso, i gestori di tutti gli stabilimenti a finalità turistico balneare sono tenuti a garantire l'accesso a internet gratuito con copertura wireless, nonché, a richiesta del Comune, l'installazione a propria cura e spese e la gestione di appositi dispositivi elettronici per l'informazione in merito a servizi di interesse generale (meteo, trasporto pubblico, eventi, ecc.).
- 6.5 Hanno l'obbligo di attenersi alle prescrizioni del Piano Particolareggiato sia i nuovi soggetti concessionari, sia i soggetti già titolari di concessioni, che dovranno porre in essere i necessari adequamenti.
- 6.6 Il Comune potrà attivare processi di valutazione del livello di qualità degli stabilimenti balneari. L'esito negativo della valutazione potrà determinare la decadenza della concessione.

Art. 7 Opere soggette all'acquisizione di atti abilitativi ai sensi di legge

7.1 Sono le opere ricadenti nella fascia funzionale "c) – Servizi di Spiaggia", di cui al seguente art. 15, qualora si attuino interventi di nuova edificazione nonché interventi manutentivi, ristrutturazioni, o adeguamenti, su manufatti esistenti; modifiche al distributivo, o alle caratteristiche delle strutture balneari e di servizio esistenti, anche se rimovibili, rispetto ad una consolidata situazione; nonché le opere ricadenti nella fascia funzionale "b) – Soggiorno all'ombra", per le medesime considerazioni, o che comportino un'alterazione della quota dell'arenile e/o ancoraggi su di esso ed anche per le opere necessarie all'attuazione di reti tecnologiche aeree o di sottosuolo anche se a carattere provvisorio.

TITOLO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 8 Attuazione del Piano

- 8.1 Il Piano Particolareggiato si attua tramite il rilascio di concessioni demaniali secondo le indicazioni degli elaborati di progetto e specificatamente delle Tav. B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile" del presente strumento urbanistico.
- 8.2 Le trasformazioni fisiche e funzionali del suolo, degli edifici e delle strutture per la balneazione, sia fisse che rimovibili, consentite in base alle vigenti legislazioni, ai caratteri morfologici, ambientali e funzionali dell'assetto esistente, nonché le opere di urbanizzazione e gli elementi d'arredo, dovranno essere oggetto di progettazione coerente e coordinata con le previsioni del Piano Particolareggiato e con quelle dei manufatti già esistenti.
- 8.3 Per la disciplina di tutte le attività correlate all'uso del demanio marittimo, si rinvia al Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo e all'ordinanza sulle attività balneari.
- 8.4 Nelle Tav. B2/1-11 Progetto dell'organizzazione dell'arenile, sono individuate le aree concessionabili e le concessioni esistenti alla data di adozione del Piano Particolareggiato, con l'indicazione della perimetrazione ridefinita, in base alle previsioni che il presente strumento urbanistico definisce.
- 8.5 Ogni area concessionabile deve essere oggetto di una specifica domanda. L'iter per l'ottenimento della concessione demaniale è disciplinato dal Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.
- 8.6 Qualora si attuino interventi comportanti la modifica dell'assetto fisico e morfologico esistente, di manufatti e/o di spazi scoperti, con interventi di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, di nuove attrezzature, o la modifica o sostituzione anche parziale di quelle esistenti, tali comunque da superare l'ordinaria manutenzione, è richiesta la presentazione di un progetto.
- 8.7 In ogni caso il progetto per l'attuazione di interventi, anche riguardanti singole parti, dovrà essere unitario e rappresentare complessivamente l'intera area compresa nella concessione. Solo nei casi in cui la medesima concessione riguardi spazi diversi, separati tra loro, o comunque distinti per caratteristiche tipologiche, o altro, il progetto potrà riguardare unitariamente solo l'ambito in cui si trova l'oggetto delle opere da eseguirsi.
- 8.8 Il progetto, dovrà definire, in conformità alle prescrizioni del presente Piano Particolareggiato, in particolare: i caratteri tecnico-formali e costruttivi dei fabbricati; i caratteri morfologici ed ambientali delle aree, con il disegno complessivo della sistemazione degli spazi scoperti, nonché le caratteristiche formali, dimensionali e dei materiali degli elementi strutturali, sia amovibili che fissi, di servizio o altro, degli spazi in concessione.

Art. 9 Tempi di attuazione

9.1 L'obbligo di adeguamento alle disposizioni del Piano Particolareggiato sarà reso oggetto di

apposita prescrizione da introdursi suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano; tale obbligo sarà comunque incluso nelle concessioni demaniali rilasciate o ampliate dopo l'adozione dello stesso.

- 9.2 Il termine ultimo per l'adeguamento alle prescrizioni del Piano Particolareggiato viene indicato in anni uno, come sottoscritto dai concessionari nelle concessioni. Se entro il termine stabilito i soggetti concessionari non avranno adempiuto alle indicazioni prescritte, il Comune avvierà il procedimento di decadenza della concessione demaniale di cui all'art. 52 della L.R. 33/2002 e al Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo, con la successiva assegnazione dell'area ad altri soggetti con le procedure della concorrenzialità.
- 9.3 Per le concessioni esistenti comprese nelle aree SIC/ZPS, che incorrono nelle condizioni del precedente comma 2, qualora non siano attivate nuove concessioni entro 3 anni dall'approvazione del presente Piano Particolareggiato, non è ammessa alcuna nuova assegnazione o subentro e comunque sono efficaci le norme di cui al successivo art. 37, comma 8.

Art. 10 Dimensionamento dei servizi di spiaggia

10.1 Per il dimensionamento dei servizi di spiaggia, il Piano Particolareggiato definisce i seguenti standard minimi:

Per gli stabilimenti balneari organizzati esclusivamente per capanne:

- 1 wc ogni 40 capanne;
- 1 doccia ogni 15 capanne.

Per gli stabilimenti organizzati con ombrelloni:

- 1 wc ogni 100 ombrelloni;
- 1 gruppo doccia a 4 getti + una doccia in cabina ogni 160 ombrelloni;
- 1 cabina spogliatoio ogni 100 ombrelloni.

Per gli stabilimenti con presenza mista di capanne e ombrelloni, il calcolo dei servizi deriva dalla sommatoria dei dati precedenti.

- 10.2 Ogni nucleo attrezzato a servizi igienici, dovrà comprendere un wc per diversamente abili nel rispetto delle Leggi vigenti, vale a dire un insieme costituito da un'isola di servizio attrezzata a servizi igienici, docce, ecc.
- 10.3 Il calcolo degli standard minimi di cui sopra, relativamente ad ogni stabilimento balneare, dovrà essere esteso anche alle zone libere, eventualmente attrezzate ai sensi dell'articolo 16.1, terzo periodo, assumendo i seguenti standard minimi:
 - 1 nucleo completo servizi igienici (uomo, donna, diversamente abili), per ogni zona libera attrezzata;
 - 1 gruppo doccia a 4 getti per ogni zona libera attrezzata;
 - 2 cabine spogliatoio per ogni zona libera attrezzata.

Nelle zone SIC/ZPS la realizzazione dei servizi dovrà essere preceduta dalla Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Art. 11 Barriere architettoniche

- 11.1 Ogni stabilimento balneare, oltre a quanto previsto negli altri articoli, deve garantire la visitabilità dello stesso nel rispetto delle Leggi vigenti.
- 11.2 Per la fruizione da parte dei diversamente abili, ogni stabilimento balneare deve rispettare i seguenti standard minimi:
 - attrezzare almeno un servizio igienico per ogni nucleo attrezzato a servizi ed una infrastruttura balneare (minimo una capanna) con l'obbligo di attrezzarne ulteriori in caso di specifica richiesta, opportunamente indicati con apposita segnaletica anche orizzontale per tutti i servizi e percorsi, con percorso praticabile dedicato anche in rilievo per ipovedenti, con dotazioni e dimensionamento conformi alle prescrizioni delle vigenti normative in materia;
 - dotarsi di almeno un percorso pavimentato, secondo le indicazioni di cui all'art 27, atto a consentire il raggiungimento della battigia.

Art. 12 Prescrizioni ambientali

- 12.1 Per quanto riguarda gli interventi in aree SIC/ZPS valgono le prescrizioni dei seguenti artt. 17 e 37.
- 12.2 Lungo tutto l'arenile si devono rispettare le prescrizioni dell'art. 17.5 lettere a) e b). Tali prescrizioni riguardano i soggetti che intervengono per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, quelle cioè di inizio e fine stagione. I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto delle suddette prescrizioni.
- 12.3 Non sono consentite recinzioni e divisori difficilmente rimovibili ortogonali alla linea di costa, che impediscono il libero passaggio pedonale nelle fasce di battigia, di soggiorno all'ombra, oltre a quelle di tutela ambientale. Sono consentite delimitazioni dello spazio in concessione limitatamente alla fascia funzionale "c) Servizi di spiaggia", nelle sezioni laterali, verso l'interno e tra i passaggi liberi, con elementi in legno infissi direttamente sulla sabbia e barre trasversali anch'esse in legno, con altezza non superiore a cm 80, esclusivamente per il periodo di esercizio funzionale dell'attività e quindi da rimuoversi a fine stagione.
- 12.4 È consentita la posa di eventuali elementi amovibili di protezione invernale degli ambiti in concessione, previa autorizzazione del Comune.

TITOLO IV

DEFINIZIONE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 13 Organizzazione dell'arenile

13.1 Il Piano Particolareggiato dell'arenile ne prevede la suddivisione in zone fondamentali definite "Aree Ambientali", che vengono individuate complessivamente nell'elaborato grafico di progetto tavola B1. Esse sono identificate da nord a sud, con le lettere dalla "A" alla "F" e

corrispondono a determinate zone geografiche accomunate da omogenee caratteristiche morfologico/ambientali e strutturali.

Art. 14 Aree Ambientali

- 14.1 Le Aree Ambientali individuate dal Piano Particolareggiato sono soggette a diversi gradi di tutela. Tali aree sono suddivise per gruppi con caratteri comuni, riscontrabili con andamento speculare, dai due estremi del litorale verso il centro.
- 14.2 Nelle aree ambientali A B E F, con il maggior grado di valore ambientale, ai fini della tutela e corretta gestione delle stesse, sono state individuate varie zone di tutela ambientale per fasce parallele.
- 14.3 Nelle aree ambientali, gli spazi in concessione o concessionabili a stabilimento balneare, sono suddivisi in fasce funzionali distinte, parallele al mare, in base alla profondità dell'arenile, in conformità alle previsioni dell'Allegato S1 della L.R. 33/2002.

Art. 15 Fasce funzionali

- 15.1 Le concessioni balneari sono suddivise, a seconda della profondità dell'arenile e delle scelte progettuali, nelle seguenti fasce funzionali parallele al mare:
- a) Arenile di libero transito;
- b) Soggiorno all'ombra;
- c) Servizi di spiaggia.

a) - Arenile di libero transito

È costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile e di profondità non inferiore a m 5, che, generalmente, va dalla battigia al limite dell'area per il soggiorno all'ombra, come indicato nella cartografia di Piano Particolareggiato. In tale fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni, o sedie sdraio, o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria, al fine di permettere il libero transito di persone.

In questa zona è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio o di soccorso, sia lungo il lido, sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa, ad eccezione delle sole postazioni rimovibili di sorveglianza alla balneazione, realizzate con le modalità previste dal Piano Particolareggiato di cui all'art.32.

In tutte le porzioni di arenile di libero transito non ricomprese tra la battigia e gli stabilimenti balneari (zone libere-spiaggia libera) è consentita la fruizione libera per la balneazione ai sensi del successivo art. 16, fermo restando il rispetto di quanto stabilito ai due paragrafi precedenti per una fascia di profondità di almeno m 5 dalla battigia.

Sono inoltre prescrittive le norme di cui all'art.17.

b) - Soggiorno all'ombra

È quella fascia compresa, generalmente, tra la linea ideale di demarcazione della fascia di arenile di libero transito e quella a monte, destinata ai servizi di spiaggia, avente profondità variabile e comunque coincidente con il limite delle aree in concessione. Entro questa fascia è consentita l'installazione di strutture rimovibili per la balneazione, quali capanne o ombrelloni; la sosta di natanti; l'installazione di eventuali strutture o attrezzature, temporanee o altro, secondo le modalità e le tipologie previste dal Piano Particolareggiato.

c) - Servizi di spiaggia

È la fascia il cui limite a mare coincide con la fascia di soggiorno all'ombra e quello a monte con il confine Demaniale e/o la passeggiata a mare. In tale fascia il Piano Particolareggiato individua gli ingressi degli stabilimenti balneari e le strutture di servizio alla balneazione, quali: bar, ristoranti, uffici, chioschi, servizi igienici, docce all'aperto, magazzini, ecc. nonché capannini e capanne di soggiorno, impianti per idromassaggi e fitness collettivo, strutture sportive o ricreative direttamente connesse ai servizi alla persona compatibili con gli stabilimenti balneari (per esempio giornalaio, abbigliamento balneare, parrucchiere, estetista, beauty farm), piscine di modeste dimensioni da realizzare fuori terra ed in appoggio sull'arenile e da rimuovere a fine stagione. Sono comunque consentite tutte le attrezzature previste dall'allegato S1 della L.R. 33/2002. Per il complesso denominato Blue-Moon (spazio n. 12) sono consentite, oltre alle attività di cui sopra, attrezzature culturali, attrezzature ricreative, attività commerciali nonché verde pubblico. Tali strutture dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Piano Particolareggiato e delle vigenti normative.

I modi d'uso di tutte le strutture saranno disciplinati dal Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo. In tale fascia andranno inoltre individuate le Aree giochi e le Aree per attività sportive, secondo le modalità previste dal Piano Particolareggiato, oltre alle eventuali zone per il parcheggio dei cicli, come previsto dall'art. 35.

In sede di rilascio dei titoli abilitativi il Comune può autorizzare contenute modifiche nel dimensionamento delle fasce funzionali in considerazione della specificità degli ambiti e di motivate esigenze del concessionario.

15.2 Al di fuori della stagione balneare, le capanne e altre strutture rimovibili che storicamente caratterizzano il paesaggio degli arenili del Lido, potranno essere rimosse o sistemate all'interno della concessione, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 16 Zone libere – spiaggia libera

16.1 Sono porzioni di arenile di libero transito non prospicienti gli stabilimenti balneari, fatta eccezione per l'ambito di spiaggia libera al confine tra lo spazio 10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare,in cui è consentita la libera sosta ed è possibile la fruizione libera per la balneazione. Sono aree non concessionabili, fatte salve le concessioni già in essere e quanto previsto dall'art. 19.5. In queste zone non è possibile realizzare alcun tipo di insediamento, né collocare alcuna struttura fissa e sono sprovviste del servizio di sorveglianza, fatta salva la possibilità per il Comune di collocare servizi di spiaggia pubblici (bagni, docce, salvataggio, primo soccorso, raccolta e asporto rifiuti, punto di ristoro) che dovranno essere rimossi a fine stagione balneare. La gestione di tali servizi potrà essere affidata a soggetti terzi individuati dal Comune.

16.2 Il concessionario dello spazio n. 10 è tenuto a garantire i servizi minimi di cui all'art. 10.3

e la manutenzione della spiaggia libera situata tra lo stesso spazio n.10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuerà in tale spiaggia libera un'area da destinare anche all'accesso dei cani e di altri animali d'affezione, ai sensi del successivo art. 42. Il concessionario dello spazio n. 10 sarà tenuto a garantire i servizi accessori per gli animali (a titolo esemplificativo: acqua potabile, docce, spazi recintati, cucce con zone d'ombra, ecc.) secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

16.3 Tra le zone di libera fruizione vi debbono essere anche i 2 giardini ai lati dell'edificio denominato Blue Moon, le gradinate di fronte al mare e l'accesso alla terrazza dell'edificio.

Art. 17 Zone di tutela ambientale

- 17.1 Ai fini della protezione e corretta gestione si riconoscono nell'arenile le seguenti tipologie ambientali per fasce parallele al mare:
 - a) area di rispetto dell'avifauna;
 - b1) area di rifugio della biocenosi di battigia, comprendente bagnasciuga e zone di accumulo della battigia;
 - b2) area delle sabbie nude e battigia invernale, dal margine superiore della battigia alle zone di accumulo dei materiali per mareggiate, fino alla vegetazione pioniera;
 - c) area di riconnessione dunale, che riguarda le zone di presenza attuale e potenziale delle dune embrionali;
 - d) area di riconnessione retrodunale del sistema di dune progressivamente consolidate e relativo retroduna.
- 17.2 Entro tali fasce ambientali, sono incluse zone finalizzate alla protezione specifica dell'avifauna nidificante e di habitat vegetazionali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, di cui è fatto obbligo assicurare una protezione sistemica complessiva anche con delimitazioni fisiche temporanee.
- 17.3 Lungo l'intero arenile va garantita la protezione degli elementi e dei dinamismi di importanza naturalistica; in alcune zone tale protezione assume priorità rispetto agli altri obiettivi ed usi.
- 17.4 La protezione naturalistica richiede anche la definizione di modalità compatibili di "pulizia" degli arenili e di criteri coerenti nella gestione del verde artificiale.
- 17.5 Interventi ammissibili nelle fasce di tutela ambientale:
 - a) Area di rispetto dell'avifauna.

Tali aree richiedono cautele aggiuntive specifiche rispetto alle fasce c) e d) che sono altre fasce di rispetto dell'avifauna.

In tali aree deve essere installata opportuna segnaletica riportante i divieti e gli obblighi stabiliti dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR 786/2016 e s.m.e.i. Per gli ambiti in concessione tale adempimento è a carico del concessionario.

Sono vietati gli allestimenti, anche temporanei, di elementi di servizio (camminamenti, raccoglitori per rifiuti, ecc.), fatta eccezione per quanto previsto all'art. 36.3.

Qualsiasi frequentazione, inclusa quella per la pulizia selettiva, va esclusa nei periodi compresi tra la scelta dei punti per le nidificazioni e l'abbandono dei nidi da parte dei nuovi nati (le aree devono essere perciò riconoscibili). Indicativamente detto periodo va da metà marzo a metà luglio; aree e tempi saranno comunque soggetti a revisioni e adeguamenti, a seguito di specifici monitoraggi, in funzione dello stato dei popolamenti faunistici e delle esigenze delle specie comunitarie.

È regolamentato l'accesso dei cani, anche con divieti stagionali.

b1) Area di rifugio della biocenosi di battigia.

È consentita la sola rimozione manuale dei materiali estranei (plastiche, bottiglie, ecc.) e dei materiali pericolosi al fine di assicurare protezione e conservazione totale della battigia. L'asporto di detti materiali, va attuato con le necessarie precauzioni atte a non asportare le componenti microfaunistiche peculiari.

È fatto divieto di portare a riva imbarcazioni ed anche di posizionarvi pali o corpi morti per l'attracco.

b2) Area delle sabbie nude e battigia invernale, che corrisponde principalmente alla fascia di libero transito in area SIC/ZPS e all'Ospedale al Mare.

È ammessa la pulizia meccanica, purché con mezzi idonei a minimizzare l'impatto e con modalità che rispettino e mantengano le differenziazioni altimetriche. Le operazioni di pulizia vanno eseguite previa verifica della presenza e posizione di eventuali nidi di Fratino.

La pulizia deve essere solo manuale e selettiva in corrispondenza della prima vegetazione pioniera.

Nei siti protetti vanno mantenuti, al più riposizionati, i tronchi spiaggiati, qualora la loro quantità non risulti eccessiva e pregiudizievole per la conservazione dell'habitat di specie del Fratino.

All'interno dell'area vanno tutelate le aree di nidificazione, nei periodi compresi tra la scelta dei punti di nidificazione e l'abbandono dei nidi da parte dei nuovi nati (indicativamente da metà marzo a metà luglio), anche attraverso la posa in opera di strutture temporanee di delimitazione. All'interno di tali delimitazioni va esclusa qualsiasi frequentazione, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per le attività di monitoraggio e tutela dei nidi.

È ammesso l'allestimento di camminamenti di attraversamento, ove opportuni, per concentrare i flussi e ridurre il rischio di calpestio di uova e pulcini. Essi devono essere temporanei e rimossi alla fine della stagione balneare. È opportuna la posa di segnaletica informativa che inviti a non abbandonare il camminamento.

Nelle zone b2 è escluso l'accesso I con automezzi se non specificamente autorizzato.

c) Area di riconnessione dunale.

La pulizia deve essere esclusivamente manuale e selettiva.

Vanno mantenute e rispettate le ondulazioni dei terreni e la vegetazione.

Gli allestimenti temporanei di servizio (raccoglitori per rifiuti, ecc.) vanno posizionati in modo da recare il minimo impatto.

I camminamenti di attraversamento, ove opportuni per concentrare i flussi, devono essere

temporanei e rimossi a fine stagione balneare. Sono inoltre consentiti interventi di realizzazione di camminamenti connessi con la gestione delle oasi faunistiche-venatorie.

d) Area di riconnessione retrodunale.

Valgono le norme della fascia di riconnessione dunale c), cui si aggiunge l'obbligo della rimozione dei fattori di anomalia e di impedimento dei processi naturali, e dell'attuazione di azioni e interventi scientificamente orientati per la riattivazione dei processi naturali alterati o impediti.

- 17.6 Le aree a) e b) di cui al presente articolo, rappresentate nelle tavole di Progetto B2, si intendono indicative in quanto possono subire modifiche nel loro assetto a seguito dei dinamismi naturali.
- 17.7 In tutte le zone di tutela ambientale, è fatto divieto di:
- a) fornire cibo alle specie generaliste (quali corvidi e gabbiani) a forte impatto sulla conservazione delle specie a rischio;
- b) abbandonare alimenti di qualsiasi tipo, con il pericolo di incrementare le popolazioni di ratti e corvidi;
- c) fornire cibo a gatti randagi per evitare la formazione di colonie feline.

Art. 18 Accessi all'arenile

- 18.1 Ogni nucleo attrezzato/stabilimento balneare deve garantire, per le 24 ore durante tutto l'anno, il libero accesso all'arenile e comunque il libero accesso alla battigia (fascia "a) Arenile di libero transito"). Gli accessi dovranno essere segnalati e ben visibili.
- 18.2 Ogni nucleo attrezzato/stabilimento balneare deve garantire la visitabilità dello stesso, adeguando necessariamente le strutture di ingresso i percorsi e i servizi in genere (bar, ristoranti, negozi, uffici, servizi igienici, ecc.), nonché un certo numero di capanne e capannini, con manufatti conformi al superamento delle barriere architettoniche, come previsto dalle vigenti Leggi in materia.
- 18.3 Ogni stabilimento balneare deve dotare il proprio ingresso di un percorso diretto, accessibile ai diversamente abili, da prolungare nella fascia di arenile di libero transito prospiciente fino al raggiungimento della battigia. I tracciati riportati in cartografia sono indicativi.
- 18.4 L'adeguamento degli accessi sarà oggetto del Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo come condizione per il rilascio e il mantenimento della concessione.

TITOLO V

TIPOLOGIE D'USO INSEDIABILI

Art. 19 Tipologie d'uso

1 Stabilimento balneare

a- con strutture fisse: sono quelli il cui impianto di servizi non è facilmente rimovibile;

b- senza strutture fisse: sono quelli con strutture rimovibili stagionalmente.

2 Stabilimento balneare elioterapico, colonie marine, attività socio-assistenziali

stabilimenti generalmente collegati a strutture edilizie presenti in prossimità alla spiaggia, atti a svolgere funzioni ricreative e igienico sanitarie.

3 Bar Ristorante

servizi interni ai singoli stabilimenti balneari appositamente attrezzati, generalmente dotati di strutture a carattere permanente. Tali attrezzature potranno esercitare l'attività anche al di fuori della stagione balneare, a servizio della città o per manifestazioni ed eventi da svolgersi sull'arenile, fatto salvo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

4 Spiaggia libera non attrezzata

spiaggia di libero accesso ove non è possibile realizzare alcun tipo di insediamento, sprovvista anche del servizio di salvataggio.

5 Noleggio natanti e aree per gli sport nautici

il noleggio dei natanti e le aree per sport nautici sono consentiti nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto in tale materia. Lo spazio potrà essere concesso con l'obbligo della realizzazione del "corridoio di lancio" e della definizione dell'area a terra utilizzata, da individuare nell'atto concessorio con rappresentazione grafica. I corridoi di lancio dovranno essere necessariamente delimitati da due linee di boe. Al loro interno non è consentita la balneazione. Tali concessioni qualora ricadenti all'interno delle aree SIC/ZPS, dovranno preventivamente

Tali concessioni qualora ricadenti all'interno delle aree SIC/ZPS, dovranno preventivamente essere assoggettate a procedura di Valutazione di Incidenza.

Per i richiedenti concessionari che sono anche concessionari di stabilimento balneare, tali spazi devono essere individuati all'interno delle aree in concessione. Nel caso in cui il limite della concessione sia distante dalla battigia, lo spazio può essere concesso anche in arenile di libero transito antistante. In tutti i casi deve essere salvaguardata la fascia libera dei cinque metri dalla battigia.

6 Chioschi

attrezzature stagionalmente rimovibili per la somministrazione di cibi o bevande o altri servizi all'interno degli stabilimenti balneari o in modo autonomo con singola concessione.

Art. 20 Edifici, infrastrutture e spazi esistenti

20.1 Per gli edifici all'interno degli stabilimenti balneari, non rimovibili, e regolarmente registrati come tali negli atti concessori, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione con aumento massimo di volume del 20%, modifiche dei prospetti, salvo quanto previsto dal presente Piano Particolareggiato per le aree SIC/ZPS. Qualora un concessionario intenda procedere ad una ristrutturazione complessiva dello stabilimento, o anche di parti consistenti delle strutture fisse, ovvero superiori al 50% in superficie di calpestio delle stesse, deve presentare un progetto complessivo che definisca l'organizzazione degli spazi esterni, del sistema delle capanne e dei servizi, della tipologia degli edifici e del distributivo interno; in questo caso è consentito l'aumento del volume complessivo degli edifici (pertinenze demaniali), per un massimo del 20%, non cumulabile con gli aumenti volumetrici ammessi per i singoli edifici. È comunque garantita una superficie coperta per strutture di servizio fino a 150 mq

per ogni singolo stabilimento balneare.

- 20.2 Per i chioschi esistenti in aree oggetto di concessione sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione senza aumento di superficie netta e di superficie calpestabile di pertinenza, salvo gli adeguamenti di carattere igienico-sanitario. In caso di ristrutturazione dei chioschi su autonoma concessione, dovranno essere realizzati almeno due servizi igienici ad uso pubblico. Gli interventi di ristrutturazione dovranno essere mirati al miglior inserimento del manufatto nel contesto ambientale. Gli interventi di adeguamento igienico sanitario o realizzazione di servizi igienici dovranno essere conformi alle normative per il superamento delle barriere architettoniche.
- 20.3 Per ogni stabilimento è consentito l'incremento fino al 20% della superficie coperta complessiva delle capanne e dei capannini esistenti, riportata all'art.23, tabella 1. A tutela delle caratteristiche storicamente consolidate degli stabilimenti balneari del Lido è consentita una riduzione della superficie coperta complessiva delle capanne e dei capannini esistenti nei singoli stabilimenti non superiore al 20%.
- 20.4 L'individuazione nelle tavole del presente Piano Particolareggiato degli edifici e, in genere, dei manufatti edilizi, nonché la classificazione e la previsione degli interventi sugli stessi ammissibili o prescritti, prescindono dal puntuale accertamento della legittima realizzazione dei singoli manufatti e della legittima formazione del loro attuale stato (anche derivanti da specifiche norme di legge sul "condono edilizio"), accertamento estraneo all'attività di pianificazione urbanistica. Qualora i manufatti non risultino legittimi, le previsioni del presente Piano Particolareggiato in merito agli stessi non hanno efficacia.

Art. 21 Ampliamenti e traslazioni di concessioni esistenti

- 21.1 Le tavole di progetto B2 individuano modifiche, ampliamenti e traslazioni di concessioni esistenti al fine di adeguare il Piano Particolareggiato alla nuova diversa strutturazione dell'arenile e per la compatibilità di strutture e attività con le prescrizioni relative alle aree SIC/ZPS, anche ai sensi del seguente art. 37.
- 21.2 Le nuove strutture a servizi devono essere conformi a quanto previsto dal seguente art. 24 e, nei casi di ampliamenti o traslazioni di concessione in aree posizionate lungo la battigia, queste ultime devono essere liberate al termine di ogni stagione balneare estiva.

TITOLO VI

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 22 Materiali

22.1 La spiaggia del Lido di Venezia conserva la memoria storico-culturale delle originali infrastrutture fin de siècle quali sono le "capanne", che la rendono unica tra le località balneari dell'Adriatico. Assumono quindi particolare rilevanza i profili di protezione degli aspetti culturali, oltre a quelli di tutela dell'ambiente che la contraddistinguono. E' prescritto il mantenimento della

tipologia attuale per forma, struttura e distribuzione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto in altri articoli del presente Piano Particolareggiato.

22.2 I materiali che dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attrezzature a servizio della balneazione, quali le capanne ed i capannini, dovranno essere pertanto, in sintonia con tali caratteri e compatibili con l'ambiente in cui saranno inseriti. I materiali da prediligere saranno quindi quelli d'uso tradizionale, quali: legno e derivati, cannucciato e similari, tela, profili in alluminio o acciaio zincato. Sono anche ammessi, preferibilmente per le coperture, materiali plastici eco-compatibili e termoisolanti o calcestruzzo alleggerito o similari, fatta salva la necessaria valutazione paesaggistica.

Art. 23 Capanne e capannini a noleggio

- 23.1 Il modello della cabina di spiaggia deve essere coerente, per le sagome, le dimensioni, i colori e i materiali, con le tipologie indicate nell'Allegato A2 Stabilimenti balneari o, comunque, con le cabine esistenti e autorizzate alla data di approvazione del presente Piano Particolareggiato.
- 23.2 Nel caso di nuovo impianto o rinnovo delle strutture, i materiali sono definiti al precedente art. 22, mentre l'organizzazione distributiva sarà quella secondo la tradizione degli allineamenti sequenziali, per gruppi intervallati da spazi al fine di consentire il passaggio pedonale; le tipologie devono essere analoghe a quelle già esistenti alla data di approvazione del presente Piano Particolareggiato nella singola concessione e devono essere conformi alla normativa del superamento delle barriere architettoniche.
- 23.3 In ogni caso, l'ultima fila di capanne verso il mare dovrà essere collocata ad una distanza non inferiore a m 20 dal limite della concessione per gli spazi individuati nella tavola B2 con i numeri da 5 a 17 e con il numero 39, e m 10 per gli altri spazi. Tale distanza si intende misurata dal limite dell'area in concessione verso il mare al fronte esterno della veranda delle capanne. Sono fatti salvi gli allineamenti delle capanne esistenti alla data di approvazione del Piano.
- 23.4 Gli spazi di transito tra una capanna e l'altra o, se collocate binate, ogni due capanne, al fine di consentire un agevole passaggio, non dovranno essere inferiori a cm 60.
- 23.5 Le capanne e i capannini sono dimensionati, per ogni stabilimento balneare, secondo l'assetto esistente riportato nella seguente tabella, con le possibilità di ampliamento previste dall'art. 20.3. I dati riportati sono indicativi e si riferiscono alla superficie coperta (corpo chiuso e veranda), al netto degli sporti di gronda. Il dimensionamento effettivo deve essere desunto dagli atti abilitativi rilasciati.

Tabella 1- Superficie coperta delle capanne esistenti

n.spazio	superficie coperta totale (mq) (al netto degli sporti di gronda)
2	542
4	542
8	3640

10	5798
13	4303
14	2686
15	3457
16-17	3700
20	1683
21	755
22	156
23	104
39	1253

23.6 I nuovi impianti previsti per gli spazi 3, 5, 6, 18 e 19 dovranno utilizzare modelli di cabina di spiaggia tradizionali che rientrino tra quelli specificati nell'Allegato A2 o comunque già in uso negli altri stabilimenti. Le superfici coperte massime per capanne e capannini dei nuovi stabilimenti balneari sono riportate nella seguente tabella.

Tabella 2- Superficie coperta delle capanne per i nuovi impianti

n.spazio	Superficie coperta totale (mq) (al netto degli sporti di gronda)
3	610
5	2430
6	1530
18	305
19	60

Art. 24 Edifici di servizio

24.1 Si intendono quelli di nuovo impianto a seguito di traslazione o nuova concessione. Possono essere chioschi amovibili per la somministrazione di cibi e bevande o edifici ove ricavare reception, uffici della concessione, bagni, docce e magazzini pertinenti. Per le strutture oggetto di traslazione, la superficie del nuovo impianto sarà pari a quella della superficie coperta delle strutture da traslare.

24.2 Le dimensioni consentite sono le seguenti: altezza massima m 3,50; superficie coperta mq 150 per gli edifici di servizio e mq 42 per i chioschi; distanze dai confini di legge; quota del pavimento a m + 0,20 rispetto alla quota dell'arenile. Non è consentita la realizzazione di strutture di fondazione di calcestruzzo a platea o continue. Sono consentiti plinti di appoggio infissi nella sabbia per solai autoportanti. All'interno dell'edificio devono trovar posto tutti i servizi balneari tra i quali gli spogliatoi e docce con esclusione di quelle all'aperto. Per i chioschi sono consentiti esclusivamente il servizio bar con somministrazione di cibi e bevande ma con esclusione del servizio ristorante. Le reti infrastrutturali per il necessario esercizio delle attività di balneazione saranno ricavate nel sottosuolo con scavi non più profondi di m 1,00 e, per quanto

riquarda i servizi igienici, possibilmente con la posa di casse di svuotamento sanitario.

24.3 Sono identificati come edifici di servizio le infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio funzionalmente collegate all'attività dello stabilimento balneare esistenti e/o di nuovo impianto di cui all'art. 4.3: strutture sportive o ricreative direttamente connesse ai servizi alla persona compatibili con gli stabilimenti balneari (per esempio giornalaio, abbigliamento balneare, parrucchiere, estetista, beauty farm).

Art. 25 Ombrelloni

- 25.1 Gli ombrelloni vanno collocati nelle fasce di soggiorno all'ombra o, eventualmente, nella fascia di servizi di spiaggia. Per gli spazi individuati nella tavola B2 con i numeri da 13 a 17, l'ultima fila di ombrelloni verso il mare dovrà essere collocata ad una distanza non inferiore a m 20 dal limite della concessione, analogamente a quanto stabilito per le capanne e i capannini (art. 23.3). I sostegni degli ombrelloni dovranno essere posti al vertice di maglie aventi dimensioni uguali o superiori a m 4 x 4. I sostegni vanno adeguatamente segnalati in caso di mancata infissione degli ombrelloni, e comunque vanno rimossi nelle stagioni di non utilizzo. Gli ombrelloni devono essere uguali per colore in zone omogenee all'interno delle aree in concessione. Una specifica zona di ombrelloni deve essere accessibile alle persone con disabilità motoria.
- 25.2 I gestori degli spazi classificati nella tavola B2 con i numeri da 5 a 12 e con il numero 39, possono individuare nella fascia di soggiorno all'ombra, appositi settori per il libero posizionamento temporaneo di ombrelloni e attrezzature da spiaggia da parte degli utenti dello stabilimento.

Art. 26 Elementi di arredo

- 26.1 Per elementi di arredo si intendono variamente gli elementi che caratterizzano lo stabilimento quali: panchine, sedute, pennoni, cippi, tendaggi, cestini porta rifiuti, altri elementi di raccolta, pensiline ombreggianti, illuminazione, segnaletica, ecc. Le tensostrutture devono essere ad un'altezza massima di m 5 rispetto alla quota di posa sull'arenile, con una tolleranza tecnica riferita al cono centrale.
- 26.2 Tutti questi elementi devono essere rimovibili, fatte salve le basi di sostegno, e realizzati impiegando materiali tipici (secondo quanto definito all'art. 22), omogenei per cromatismo, stile e carattere coerenti a definire l'immagine dello stabilimento balneare; non devono essere collocati in modo da costituire barriere architettoniche.

Art. 27 Percorsi e pavimentazioni

- 27.1 I percorsi si distinguono in due categorie: percorsi pavimentati fissi, strutturati con materiali cementizi, lapidei o similari, e percorsi pavimentati rimovibili, realizzati sia con materiali cementizi o lapidei posati sull'arenile sia con altri materiali come legno, terreno stabilizzato e altro.
- 27.2 Le pavimentazioni fisse sono consentite esclusivamente nella fascia dei servizi, in quelle

zone ove non sono presenti capanne di soggiorno, nelle aree già urbanizzate, e cioè dallo spazio n. 2 al n. 23. Sono comunque da escludersi nelle aree SIC/ZPS.

- 27.3 Le pavimentazioni rimovibili dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare nelle aree esterne agli spazi assegnati in concessione, lasciando libera la fascia "a) Arenile di libero transito" da qualsiasi installazione e/o attrezzatura. Per il superamento di tratti fino alla battigia da parte dei diversamente abili, devono essere organizzati dei percorsi, anche con elementi mobili da ritrarsi ogni giorno, con dimensioni e caratteristiche idonee anche a persone in carrozzina. Nelle zone di soggiorno all'ombra intervallate da altre fasce, soprattutto in caso di fasce di tutela ambientale, i percorsi saranno di tipo rimovibile con posizionamento che può variare di anno in anno a seconda della modifica della morfologia di tali fasce. Nel caso di redazione dei piani ambientali o dei piani di gestione delle zone SIC/ZPS, sarà il soggetto competente all'attuazione di tali piani a valutare o indicare il sedime dei percorsi stessi.
- 27.4 Laddove indicato dalle planimetrie di Piano Particolareggiato, devono essere realizzati, a cura dell'Amministrazione o in accordo con i concessionari, percorsi pubblici pedonali di larghezza non inferiore a m 0,90, facendo attenzione che siano praticabili dai diversamente abili, e percorsi carrabili per pubblica sicurezza di larghezza non inferiore a m 3,50.
- 27.5 In ogni stabilimento balneare deve essere previsto un percorso accessibile anche ai diversamente abili verso la battigia (fascia funzionale "a) Arenile di libero transito" dell'arenile), ogni 150 metri, attrezzato con piazzola di sosta all'ombra, all'interno della fascia funzionale "b) Soggiorno all'ombra".
- 27.6 Il percorso pedonale retrostante il sistema di "aree di riconnessione retrodunale (lettera d)", individuato nelle tav. B2/9 e 10 lungo il confine ovest del Piano Particolareggiato, deve essere progettato tenendo conto dello stato dei luoghi, della necessità di controllare i dinamismi naturali del sistema retrodunale, e realizzato, con l'obiettivo della messa in pristino dell'antico murazzo dello Zendrini e del contiguo argine, con opere che possono richiedere sia la rimozione meccanica di sabbia che la realizzazione di una pavimentazione con materiali diversi (lapidei, lignei o in terra battuta), sia il superamento di dislivelli dovuti alla presenza di dune consolidate (quindi pressoché stabili), pur nel rispetto delle normative per i diversamente abili, con percorsi sopraelevati, ponticelli o altra struttura ritenuta opportuna.

Art. 28 Segnaletica

- 28.1 È ammessa esclusivamente la segnaletica di servizio, con esclusione di quella pubblicitaria, se non all'interno delle aree commerciali o di somministrazione.
- 28.2 La segnaletica dovrà indicare le strutture di servizio, gli ingressi, i percorsi organizzati, gli accessi agli stabilimenti, l'eventuale area riservata agli animali d'affezione e quanto espressamente previsto all'art. 11.2 delle presenti norme; dovrà avere carattere omogeneo all'interno delle singole concessioni, e potrà essere realizzata in strutture metalliche oppure in legno, secondo forme e caratteri ben riconoscibili e identificabili, anche con logo e grafia proprietaria.

Art. 29 Illuminazione

- 29.1 L'illuminazione è consentita esclusivamente nella fascia funzionale "c) Servizi di spiaggia" per segnalare percorsi e strutture di servizio salvo specifiche prescrizioni degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica. Non è ammessa l'illuminazione di tipo stradale con fari a largo raggio orientati dall'alto verso il basso.
- 29.2 In ogni caso l'illuminazione deve rispettare le norme riguardanti l'inquinamento luminoso e quelle della Capitaneria di Porto riguardo le segnalazioni marittime.

Art. 30 Zona giochi e svago

- 30.1 Di norma sono posizionate nella zona servizi. Nel caso di assenza di spazi nella zona servizi, possono essere posizionate nella fascia di soggiorno all'ombra con gli accorgimenti necessari per la protezione degli utenti di tale fascia.
- 30.2 La superficie degli spazi della zona giochi non deve superare 1/5 della superficie della concessione e comunque rispettando il parametro minimo previsto nell'allegato S/1 della L.R.33/2002 al paragrafo b, comma 1, quarto capoverso (Gli stabilimenti balneari, in particolare, devono garantire un'offerta minima di: "- un'area attrezzata per gioco e svago pari ad almeno un quinto della superficie utilizzata a sosta all'ombra;").
- 30.3 Gli impianti non devono comportare opere fisse, fatte salve eventuali fondazioni delle recinzioni.
- 30.4 Sono ammesse tutte le attività ludiche che non rechino pregiudizio all'utenza, all'attività balneare e alle specie protette.

Art. 31 Attività sportive

31.1 Sono consentite attività sportive connesse con l'attività balneare, gli sport velici o eccezionalmente manifestazioni che non comportino alterazione dello stato dei luoghi e che dovranno essere soggette al rilascio di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per le attività da svolgersi nelle aree SIC/ZPS tale autorizzazione dovrà comprendere il parere degli uffici competenti in materia ambientale.

Art. 32 Postazioni di sorveglianza

- 32.1 Durante l'orario di apertura degli stabilimenti balneari, i concessionari devono attivare i servizi di salvataggio e primo intervento come da apposite ordinanze della Capitaneria di Porto e del Comune di Venezia.
- 32.2 Le postazioni a terra dovranno essere realizzate con torrette sopraelevate, con superficie massima di ingombro a terra di m $2,20 \times 2,20$, da rimuovere a fine stagione balneare.

Art. 33 Norme di impianto e gestione del verde

33.1 Nel litorale è prevista la tutela del verde naturale proprio della serie vegetazionale peculiare del luogo. È possibile, purché scientificamente orientata e autorizzata dall'autorità

competente, la rimozione degli elementi di anomalia vegetazionale e la riattivazione dei processi vegetazionali originari.

- 33.2 Nei siti strutturati in modo permanente per la fruizione, escluse le aree individuate come SIC/ZPS, è ammessa una gestione del verde diversa da quella naturalistica, ma con esclusivo utilizzo di specie e genotipi strettamente autoctoni e litoranei, e delle specie tradizionalmente presenti (tamerice, pino domestico, marittimo e d'Aleppo e, limitatamente ai confini con gli insediamenti urbani, specie di siepe caratteristiche del Lido quali pitosforo, oleandro, olivo di Boemia).
- 33.3 Ogni concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione periodica del verde a confine fra lo stabilimento e il lungomare, compresa la parte ricadente su viabilità pubblica, secondo le indicazioni degli uffici comunali competenti.

Art. 34 Interventi di pulizia degli arenili.

- 34.1 Gli interventi di pulizia degli arenili, e l'eventuale transito di mezzi motorizzati necessari allo scopo, devono essere autorizzati dagli uffici competenti del Comune di Venezia, come prescritto dalle Ordinanze comunali sulle attività balneari.
- 34.2 Sono riconosciute tre tipologie di pulizia: a) meccanica, b) meccanica controllata, c) manuale.
- 34.3 a) La pulizia meccanica è ammessa unicamente nella zona di libero transito nell'area a balneazione più antica (dall'Ospedale al Mare all'inizio dei Murazzi), ad esclusione dell'area di rifugio della biocenosi di battigia (b1) per la quale si applica la terza tipologia.
- 34.4 b) La pulizia meccanica controllata deve essere eseguita con mezzi caratterizzati da dimensioni e soluzioni tecniche atte a minimizzare gli impatti. Deve essere limitata alla zona b2 di cui all'art. 17, laddove non vi è presenza di stabilimenti balneari e nelle zone di battigia non protetta. Il prelievo dei materiali da asportare deve essere strettamente superficiale e non comportare spostamenti e rimescolamenti di sabbia; deve essere attuato con andamento parallelo alla costa e con rispetto delle discontinuità altimetriche.
- 34.5 c) La pulizia esclusivamente manuale e selettiva, limitata all'asporto dei soli materiali estranei alla naturalità dell'arenile e di quelli realmente pericolosi, deve essere eseguita in tutte le zone di rispetto ambientali a, b1, b2, c, d, di cui all'art. 17, salvo le eccezioni di cui ai commi precedenti. Si devono prevedere cautele particolari, estese anche alle aree limitrofe, per consentire alle componenti viventi di rimanere in situ.
- 34.6 Nelle aree in concessione demaniale, all'interno della fascia funzionale "b) Soggiorno all'ombra", è ammessa in generale la tipologia b) pulizia meccanica controllata, salvo indicazioni diverse fornite nell'atto autorizzativo. Dovranno essere in ogni caso osservate le prescrizioni fornite nell'atto autorizzativo, per tutte le concessioni che ricadono in zone di rispetto ambientale e in zone SIC/ZPS.
- 34.7 Per le concessioni costituite da più aree non contigue, il concessionario ha l'obbligo di effettuare la pulizia e la manutenzione dell'arenile compreso tra di esse.

34.8 Sono sempre consentiti gli interventi di pulizia e il transito di mezzi motorizzati necessari allo scopo effettuati da soggetti direttamente incaricati dal Comune di Venezia.

Art. 35 Parcheggi

35.1 Ciascuno stabilimento balneare deve essere dotato di appositi spazi attrezzati a parcheggio per cicli, dotati anche di idonei dispositivi per la ricarica dei mezzi elettrici, da collocare nella fascia "c) – Servizi di spiaggia", con percorso dedicato, nel numero minimo non inferiore a: 1 posto ogni 5 ombrelloni, 1 posto ogni 5 capannini, 1 posto per capanna.

In fase di prima applicazione il numero di posti per cicli potrà essere ridotto della metà, in attesa che sia valutato l'effettivo fabbisogno, anche derivante dall'applicazione del Piano.

I concessionari sono tenuti a fornire al Comune, a richiesta, i dati relativi al tasso di occupazione annuale dei posti per cicli. La Giunta Comunale, valutato l'effettivo fabbisogno, potrà, con propria delibera, disporre che i concessionari provvedano ad adeguare il numero dei posti a parcheggio per cicli fino alla quantità minima prevista dal Piano.

- 35.2 Qualora all'interno degli stabilimenti balneari non fosse possibile ricavare tali spazi, il soggetto concessionario deve richiedere all'Amministrazione Comunale l'indicazione di un'area pubblica prossima allo stabilimento ove attrezzare e realizzare i parcheggi di cui al comma precedente, con relativi oneri a carico del concessionario richiedente.
- 35.3 Qualora il concessionario disponga di un'area ad una distanza non superiore a 100 mt dallo stabilimento balneare, può attrezzare la stessa a parcheggio cicli, secondo le modalità di cui al comma 35.1.
- 35.4 I parcheggi per cicli sono pubblici e devono essere resi disponibili anche a chi non frequenti gli stabilimenti balneari. In tal caso può essere applicata una tariffa analoga a quella dei bicipark comunali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Norme transitorie

- 36.1 I concessionari dovranno adeguare le strutture degli stabilimenti, anche già autorizzate, alle previsioni del Piano Particolareggiato dell'arenile dell'Isola del Lido entro un anno dalla sua approvazione, salvo proroga da parte dell'Amministrazione Comunale su motivata richiesta del Concessionario per interventi di particolare rilevanza.
- Il Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo disciplinerà gli obblighi e le eventuali sanzioni in caso di mancato adempimento.
- 36.2 In caso di mancato adeguamento la relativa concessione demaniale sull'arenile incorrerà in quanto previsto dall'art.52 della L.R. 33/2002 (revoca o decadenza della concessione).
- 36.3 Nelle zone di tutela ambientale, prima della redazione del Piano Ambientale e/o di gestione dell'Area SIC/ZPS, sono consentiti: la realizzazione di percorsi attrezzati tipo ponticelli, passerelle

lignee, strutture con materiali ecocompatibili e facilmente rimovibili atti a superare dislivelli naturali secondo le normative previste dalle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche, seguendo, per quanto possibile, le naturali ondulazioni delle dune, se presenti; la predisposizione di interventi di contenimento dell'azione eolica, con strutture in graticcio o simili facilmente rimovibili, nonché la temporanea rimozione meccanica di sabbie qualora sensibilmente ostative all'adeguata accessibilità dei diversamente abili. Le strutture, i percorsi e gli interventi realizzati andranno rimossi qualora ritenuti incongrui o incompatibili con le disposizioni del Piano Ambientale e/o di gestione dell'Area SIC/ZPS, una volta predisposti e in fase di attuazione.

Tali Piani dovranno comunque prevedere sistemi e strutture atti a garantire l'accessibilità ai servizi e alla battigia per i diversamente abili.

36.4 Per lo spazio n. 39 e per l'area antistante di libero transito fino alla redazione del Piano Ambientale è consentita la predisposizione di interventi di contenimento dell'azione eolica, con strutture a graticcio o simili, facilmente rimovibili, nonché la temporanea rimozione meccanica della sabbia qualora sensibilmente ostativa all'esercizio delle attività balneari. Le strutture e gli interventi realizzati a tal fine dovranno essere rimossi qualora ritenuti incongrui e incompatibili con le disposizioni del Piano Ambientale e/o di gestione dell'Area SIC/ZPS una volta predisposti e in fase di attuazione.

Art. 37 Aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale)

- 37.1 Le aree SIC/ZPS sono aree di protezione della natura designate in attuazione delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000. La Regione è competente per la formazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, strumenti che devono verificare lo stato di conservazione dei siti e mettere in atto azioni per la conservazione o, se necessario, il ripristino ambientale dei siti individuati.
- 37.2 I Piani di Gestione e i Piani Ambientali, di cui alla vigente VPRG per l'isola del Lido, possono pertanto richiedere una modifica del presente strumento per adeguarlo agli obiettivi comunitari.
- 37.3 Il presente Piano Particolareggiato mette in atto misure di tutela delle aree SIC/ZPS, fino alla redazione dei Piani di Gestione e/o dei Piani Ambientali delle medesime, attraverso processi di riduzione o traslazione delle concessioni esistenti, come indicato nelle tavole di progetto B2 (dalla n. 1 alla n.11) cui i concessionari devono adeguarsi entro un anno dalla data di approvazione del presente Piano. Tali adeguamenti non costituiscono condizione ostativa all'applicazione del successivo comma 37.8.
- 37.4 Le tavole di progetto B2 (dalla n.1 alla n.11) forniscono indicazioni sull'organizzazione degli stabilimenti balneari, o porzioni degli stessi, e sulle tipologie di attrezzature insediabili.
- 37.5 Le concessioni esistenti alla data di approvazione del presente Piano Particolareggiato, rilasciate a Enti Morali o Istituti socio-assistenziali, Colonie Marine e/o per scopi elioterapici e attività socio assistenziali, ricadenti nelle aree SIC/ZPS, al cessare delle funzioni dei soggetti

sopraccitati, o degli scopi per cui sono state rilasciate, non possono essere sostituite da altre tipologie di concessioni né è consentito il subentro di altro soggetto se non con le medesime finalità; in caso contrario, si applica l'art. 52 della L.R. 33/2002 (revoca o decadenza della concessione).

- 37.6 Nelle zone SIC/ZPS sono ammesse esclusivamente concessioni a scopi: turistico balneari o socio-assistenziali, colonie marine, sanitari ed elioterapici e per gli sport nautici, oppure chioschi di servizio per la somministrazione di cibi e bevande.
- 37.7 In caso di modifiche o trasformazioni degli edifici e dell'organizzazione e composizione degli stabilimenti balneari o per quelli di nuovo impianto, è necessario comunque produrre Relazione di Incidenza Ambientale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
- 37.8 L'esercizio delle concessioni rilasciate dal Comune di Venezia nelle aree SIC/ZPS è subordinato a quanto previsto dal presente Piano Particolareggiato e la loro permanenza sarà oggetto di verifica al fine di valutarne la compatibilità con le misure di conservazione adottate dalle autorità competenti.
- 37.9 Nelle aree SIC/ZPS il transito di mezzi motorizzati in assenza di autorizzazione, o in modo difforme rispetto a quanto autorizzato, da parte di soggetti titolari di concessione o soggetti operanti per conto dei concessionari, può costituire causa di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della navigazione e dell'art. 52 della L.R. 33/2002.
- 37.10 L'atto di concessione degli ambiti di demanio marittimo posti all'interno delle aree SIC/ZPS dovrà tener conto dello stato ambientale al momento della stipula, in particolare rispetto alla presenza e distribuzione di habitat naturali e di specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario di cui agli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 2009/147/CE, nonché della dinamica evolutiva delle stesse entità naturali per tutto il periodo di durata della concessione. L'atto di concessione dovrà, altresì, prevedere le forme di protezione degli elementi naturali oggetto di tutela e le sanzioni in caso di inadempienza.
- 37.11 Al fine del miglioramento della qualità ambientale nelle aree SIC/ZPS, decorsi due anni dalla rinuncia/decadenza/revoca delle concessioni demaniali marittime esistenti, senza che sia stata attivata una nuova concessione, le aree rimarranno libere e non potranno più essere oggetto di nuove concessioni.

Art. 38 Immobili di pertinenza del demanio militare

38.1 Le destinazioni d'uso individuate dal presente Piano Particolareggiato, interessanti gli spazi 3, 5 e 6 in uso a Polizia di Stato, Marina Militare ed Esercito hanno valore indicativo, fino a quando permarrà l'uso governativo del bene; di conseguenza sono comunque consentiti gli interventi finalizzati alla permanenza delle attuali funzioni. Le previsioni del presente Piano Particolareggiato assumeranno valore prescrittivo nella sola ipotesi di cessazione dell'uso governativo, fatta eccezione per le prescrizioni di cui agli artt. 23.3 e 25.1, immediatamente applicabili.

Art. 39 Aree interessate da progetti approvati in Variante al PRG con procedura commissariale

39.1 In questi ambiti, oltre agli interventi consentiti dal Piano, sono ammessi tutti gli interventi, ricadenti in tutto o in parte in ambito demaniale, previsti dai progetti definitivi approvati dalla Conferenza di Servizi indetta nell'ambito della procedura commissariale istituita con O.P.C.M. 3746 del 12/2/2009. Il Comune può autorizzare modifiche alla configurazione degli stabilimenti prevista dai progetti definitivi approvati, purché risulti invariato il dimensionamento, qualora le ritenga migliorative, a proprio insindacabile giudizio.

Art. 40 Dune degli Alberoni

40.1 Il sistema dunale in zona Alberoni sarà oggetto di specifici progetti di riqualificazione e valorizzazione in sede di stesura dei Piani Ambientali previsti dalla VPRG per l'Isola del Lido e dei Piani di Gestione delle zone SIC/ZPS, nonché nell'ambito del "Protocollo Operativo per la definizione del progetto di miglioramento, ripristino e recupero dell'area SIC/ZPS degli Alberoni" del 17 maggio 2010, approvato con delibera di Giunta Comunale n.364 del 25 marzo 2010. Tali progetti saranno assoggettati a Valutazione di incidenza ambientale e non costituiranno variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido.

Art. 41 Linea di costa

41.1 Il Comune, anche su richiesta dei concessionari, ha facoltà di modificare in ampliamento o in riduzione gli ambiti delle concessioni, come rappresentati nella cartografia di Piano Particolareggiato, in conseguenza di fenomeni di ripascimento o erosione del litorale, mantenendo invariata la profondità delle fasce di libero transito, che possono essere ridotte, in caso di erosione, fino alla profondità minima di 5 metri.

Tali modifiche non costituiscono variante al Piano Particolareggiato.

Art. 42 Accesso all'arenile dei cani e altri animali d'affezione

42.1 Fatta eccezione per le zone SIC e ZPS, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare con delibera dell'organo competente ambiti di spiaggia libera, anche ricadenti nel tratto di litorale in corrispondenza dei murazzi non disciplinato dal presente Piano, da destinare all'accesso dei cani e di altri animali d'affezione, autorizzando a tal fine l'installazione di strutture di servizio, da rimuovere alla fine della stagione balneare.